



riconducibile alla convenuta, respingersi quindi le pretese attoree tutte così come formulate nell'atto di citazione, poiché infondate in fatto e in diritto: in via subordinata accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità della minore nella determinazione del fatto dannoso per cui è causa, riducendo per l'effetto la misura del risarcimento in proporzione dell'entità della colpa: sempre in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi la

S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e a manlevare la convenuta . da

ogni conseguenza negativa derivante a suo carico dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio": manlevare, quindi, l'odierna appellante, in caso di riconoscimento del danno, e condannare, quindi, la Compagnia di attesa l'esistenza di polizza assicurativa

per Responsabilità Civile, manlevando, quindi, la

i.p.l.r.p.t., al pagamento dei danni subiti dalla minore .

pari ad € 10.591,68: In via subordinata ritenere che il sinistro vada inquadrato, così come stabilito dal Giudice di prime cure, quale responsabilità civile per culpa omissiva in vigilando e, pertanto, dichiarare l'operatività della polizza RCT e, per l'effetto, dichiarare la tenutezza della convenuta compagnia . (oggi

S.p.A.) alla manleva: Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio".

**Per l'appellato**

“In via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello così come formulato. Nel merito, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. nella qualità, avverso la sentenza n. 28/21 del Tribunale di Vibo Valentia. In subordine, si chiede che venga accertato e dichiarato l'obbligo della convenuta . Spa a manlevare l'appellante, provvedendo

all'integrale risarcimento dovuto in favore del sig. in proprio e nella qualità. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi



*del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..”.*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

### Il giudizio di primo grado

Con atto di citazione regolarmente notificato il 27.06.2012,

, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia

S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., per sentire ritenere e accertare l'inadempimento contrattuale

per l'evento dannoso subito il 28.10.2010 dalla figlia minore socia del suddetto Club la quale, mentre si accingeva a entrare nella sala da ballo scivolava, riportando nella caduta il distacco del condilo omerale sx; rilevava che dal sinistro erano residuati alla minore postumi personali permanenti, dal quale era derivato un danno quantificato in € 17.000,00, per cui chiedeva la condanna in solido dei convenuti.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Assumeva al riguardo che l'incidente si era verificato prima dell'inizio dell'attività sportiva a causa di un comportamento imprevedibile della minore.

In subordine chiedeva l'accertamento del grado di responsabilità prevalente o concorrente della minore, con riduzione proporzionale dell'entità del risarcimento, e, ancora più in subordine, la condanna in manleva della S.p.A. in relazione a ogni conseguenza negativa per l'accoglimento totale o parziale della domanda attorea.

Si costituiva altresì la S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., che contestava la domanda nell'an e nel quantum, poiché priva di qualsiasi supporto probatorio. Dichiarava che nella polizza assicurativa era prevista una franchigia del 6% e chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, la determinazione del danno in misura inferiore a quella richiesta.

Esperito l'interrogatorio formale e CTU medico-legale, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti.



Con sentenza n. 28/2021 il Tribunale di Vibo Valentia, accertata la responsabilità di \_\_\_\_\_ per inadempimento agli obblighi di sorveglianza sulla sicurezza e l'incolumità della piccola associata \_\_\_\_\_ la condannava al risarcimento dei danni in favore di \_\_\_\_\_ in proprio per l'importo di € 432,14 quale danno patrimoniale e nella qualità di € 10.591,68, nonché alle spese di lite.

#### Il giudizio di secondo grado

Avverso la suddetta decisione proponeva appello \_\_\_\_\_.

Con unico motivo, censurava la sentenza per erronea applicazione della polizza assicurativa. Assumeva al riguardo che Il Giudice di prime cure, oltre ad avere interpretato erroneamente le risultanze istruttorie, aveva erroneamente applicato una condizione di polizza non applicabile al caso di specie. Tale errore avrebbe indotto il Tribunale a condannare l'appellante, omettendo, anche, di condannare la Compagnia convenuta in manleva.

Con riferimento all'an, secondo la tesi proposta con il gravame, contrariamente a quanto affermato dal Giudicante, in nessun modo sarebbe emersa la responsabilità dell'Associazione Sportiva, posto non è mai stato dimostrato come l'evento dannoso si sia effettivamente verificato. Nessuna colpa sarebbe pertanto ascrivibile ai responsabili della struttura, né in termini di azioni né in termini di omissioni, in considerazione del fatto che la minore, si sarebbe fatta male cadendo da sola per mera distrazione nel mentre, come affermato dal sig. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, entrava in sala da ballo.

In ogni caso, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere la tenutezza della convenuta Compagnia alla manleva atteso che, la polizza in questione copre i danni di responsabilità civile verso terzi.

Si costituiva in giudizio \_\_\_\_\_ eccependo in via preliminare l'inammissibilità e improcedibilità dell'appello ex art. 342 cpc.

Nel merito contestava i motivi di gravame chiedendo la conferma della decisione e in subordine che la condanna di \_\_\_\_\_ in manleva al pagamento di quanto statuito in sentenza.



Con ordinanza del 15.06.2021 la Corte rigettava la richiesta inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Con provvedimento del 11.10.2022 la Corte disponeva la trattazione scritta mediante deposito telematico di note scritte.

L'appellante precisava le conclusioni mediante atto di trattazione scritta del 07.11.2022.

L'appellato precisava le conclusioni mediante note scritte depositate il 16.11.2022.

Con ordinanza del 23.11.2021 la Corte tratteneva la causa in decisione.

L'appellante depositava comparsa conclusionale il 20.01.2023

L'appellato depositava comparsa conclusionale in data il 31.01.2023.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia di [ ] oggi regolarmente citata in giudizio e non costituita.

A seguire deve ritenersi infondata l'eccezione ex art. 342 cpc.

Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte di Cass. S.U. n. 27199/17, la riforma del 2012 applicabile agli appelli proposti dopo l'11.09.12 a pena d'inammissibilità prevede: l'indicazione delle parti che si intendono appellare e modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice; le circostanze da cui deriva violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Le Sezioni Unite hanno confermato che la nuova disposizione non va interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello è necessario che siano comprensibili i punti della decisione contestati e che l'appellante sostenga le censure indicando se l'errore riguardi soltanto il fatto o il diritto, potendo anche riproporre argomentazioni difensive del primo grado, se ignorate dal giudicante. Pertanto, essendo l'appello una revisio prioris instantiae le norme processuali devono essere interpretate in modo che si possa favorire per quanto possibile una decisione nel merito (Cass. 10916/17).

Invero, l'appellante ha adeguatamente assolto l'onere di indicare le parti del provvedimento impugnato e le modifiche che hanno inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione



della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il primo motivo di appello è infondato.

Con l'unico motivo l'appellante ha denunciato l'erronea valutazione dell'attività istruttoria dalla quale sarebbe emerso che l'incidente occorso alla minore \_\_\_\_\_, sarebbe avvenuto accidentalmente a causa del comportamento scorretto della stessa non prevedibile e, non evitabile.

Ha inoltre contestato che, nell'ipotesi in cui dovesse trovare conferma la sussistenza di responsabilità civile per omessa vigilanza del personale, la polizza assicurativa stipulata con la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ sarebbe operativa ed ha chiesto di essere manlevata dalla predetta compagnia di assicurazioni.

Deve evidenziarsi che con l'atto introduttivo del giudizio \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ genitore di \_\_\_\_\_ ha chiesto affermarsi la responsabilità contrattuale dell'Associazione convenuta per l'infortunio occorso alla minore e che il primo Giudice, sulla scorta di tale richiesta ha correttamente inquadrato la questione nell'ambito della responsabilità ex art. 1218 cc ed ha affermato la responsabilità dell'associazione per non aver fornito la prova di avere predisposto adeguate misure di sorveglianza nei confronti dell'allieva.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, ogni onere probatorio per superare la presunzione di responsabilità dettata dall'art. 1218 cc, ricade sul convenuto, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che *"In tema di responsabilità dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'allievo a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 cc comma 2°, sia che si configuri la responsabilità come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cc impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare*



*che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile all'obbligata* (Cass. civ. n. 20475/2015). RG n. 321/2021

L'accertamento della responsabilità della scuola per i danni alla persona riportati da un allievo presuppone quindi la prova del fatto, ovvero del verificarsi del fatto dannoso e del nesso causale tra esso e il soggetto responsabile, ovvero quando il minore era sotto la responsabilità della scuola, sulla quale incombe l'obbligo di provare di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni, durante il tempo in cui gli sono stati affidati. (Cass. civ. n. 7951/2020). L'imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l'evento nonostante l'approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (cf. Cass. civ. n. 30602/2018).

Nel caso di specie, è pacifico che l'infortunio alla minore si sia verificato durante il tempo in cui era stata affidata alla scuola mentre non risulta provato in alcun modo che questa abbia predisposto adeguate misure di sorveglianza per impedire che l'allieva potesse assumere comportamenti pericolosi procurandosi così delle lesioni. Tale dovere di vigilanza, secondo la Corte Suprema di Cassazione deve essere tanto maggiore quanto minore è l'età degli alunni, in quanto va commisurata al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione al caso concreto, (Cass. sent. n. 12424 del 10.12.98).

La sentenza in punto di responsabilità va dunque confermata.

Il secondo motivo di appello è fondato.

L'associazione costituendosi in giudizio ha prodotto il contratto di polizza infortuni n. M29028107/04, nonché l'estratto della polizza di responsabilità civile base, non contestata dalla compagnia di assicurazione ed ha chiesto, in caso di condanna, di essere manlevata dalla compagnia di

Dalla polizza in questione, all'art. 2 si evince che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante ad ogni associazione o società sportiva affiliata per i danni subiti da terzi fra questi gli stessi iscritti per fatti che fossero ascrivibili alla responsabilità della singola



Associazione e/o dei suoi dirigenti o addetti in conseguenza delle diverse attività esercitate.

Nel caso di specie non vi è dubbio che la convenuta appellante è incorsa in responsabilità ex art. 1218 cc derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali per la quale ha subito condanna al risarcimento. Discende da ciò l'obbligo della compagnia di assicurazioni a tenere indenne l'assicurata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale responsabilità.

La sentenza deve pertanto essere riformata e la compagnia di assicurazioni è condannata in manleva al pagamento in favore dell'appellato delle somme quantificate dal primo Giudice, senza contestazione sul punto.

E' costante nella giurisprudenza della Corte Suprema il principio secondo cui il Giudice, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.

in ragione dell'esito complessivo della lite e della soccombenza,

va condannata alle spese del grado in favore di

in proprio e nella qualità e, per essa, in manleva la

in persona del legale

rappresentante pro tempore.

Sai, oggi, va condannata alle spese di

entrambi i gradi di giudizio in favore di, in

persona del legale rappresentante pro tempore.

Le spese si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi, di cui al D.M. n. 55/2014, corrispondenti allo scaglione di valore della controversia (da € 5001,00 ad € 26.000), in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate ed escludendo la fase istruttoria assente in questo grado di giudizio.

Stante il tenore della decisione (accoglimento parziale dell'appello) non





